

SPAGNA**Tribunale costituzionale, ordinanze del 15 e del 29 gennaio 2025, sulla ricusazione del giudice costituzionale José María Macías Castaño nei processi sulla legge organica sull'amnistia**

28/02/2025

Con un'ordinanza del 15 gennaio 2025, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto¹ la domanda di ricusazione del giudice costituzionale José María Macías Castaño, proposta dal *Fiscal General del Estado*, nel ricorso in via incidentale sollevato dal Tribunale supremo avverso la [legge organica n. 1/2024](#), del 10 giugno, sull'amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna (nel proseguo, legge organica sull'amnistia).

Nel periodo in cui Macías Castaño era stato membro del *Consejo General del Poder Judicial* (CGPJ), quest'organo costituzionale si era espresso in termini molto critici sull'amnistia, come si evince dalla [dichiarazione istituzionale del 6 novembre 2023](#) e dal [parere del 21 marzo 2024](#) sulla proposta di legge organica presentata dai deputati del Gruppo parlamentare Socialista. Il parere, sollecitato dall'Ufficio di presidenza del Senato su richiesta dei Gruppi parlamentari Popolare e Vox, affrontava esaustivamente le questioni poste successivamente al vaglio del Tribunale costituzionale. Per questo motivo, il *Fiscal General del Estado* riteneva il giudice costituzionale privo dell'obiettività e dell'imparzialità necessarie per intervenire nel processo, ricorrendo dunque i presupposti per la ricusazione di cui all'[art. 219, commi 13 e 16](#), della legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul Potere giudiziario².

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha escluso che la domanda di ricusazione fosse stata presentata estemporaneamente, come invece sostenevano Macías Castaño e l'Ufficio di Presidenza del Senato. Inoltre, ha accertato un collegamento sufficientemente intenso tra il lavoro svolto dall'interessato quando era membro del CGPJ e l'oggetto del ricorso sottoposto all'attenzione del Tribunale, e ha valutato altresì rilevante il poco tempo passato tra l'approvazione del parere del CGPJ, il deposito dell'ordinanza di rimessione e l'insediamento del giudice costituzionale (avvenuto il 6 settembre 2024).

L'ordinanza reca un'opinione dissenziente molto articolata dei giudici costituzionali César Tolosa Tribiño, Enrique Arnaldo Alcubilla e Concepción Espejel Jorquera³. In estrema sintesi, i giudici dissenzienti hanno dichiarato che durante il procedimento erano stati violati i principi di parità delle armi e del contraddittorio, e che la ricusazione, oltre a essere estemporanea, era

¹ L'ordinanza, ancora non numerata, può essere consultata a questo [link](#).

² Gli anzidetti motivi di ricusazione riguardano, rispettivamente: *i*) l'aver ricoperto una carica pubblica oppure l'aver svolto un lavoro o una professione in occasione della quale si sia partecipato, direttamente o indirettamente, alla questione oggetto della causa o ad altra collegata a questa; *ii*) l'aver ricoperto una carica pubblica o amministrativa in occasione della quale si sia potuto conoscere l'oggetto della controversia e si sia presa posizione a scapito dell'imparzialità dovuta.

³ Consultabile [qui](#).

infondata. A loro avviso, vi è il rischio che il corretto esercizio delle funzioni dei membri del CGPJ possa ritenersi di ostacolo per eventuali nomine al Tribunale costituzionale, il che potrebbe compromettere l'indipendenza del CGPJ. Inoltre, hanno denunciato la strumentalizzazione della riconsiderazione per alterare la composizione del collegio, l'omessa valutazione della natura facoltativa del parere del CGPJ e la violazione del diritto fondamentale all'esercizio della carica di Macías Castaño.

In una seconda opinione dissenziente, il giudice costituzionale Ricardo Enríquez Sancho⁴ ha evidenziato le notevoli coincidenze tra il caso di specie e quello dell'*ordinanza n. 28/2023*, del 7 febbraio. In quell'occasione, il *plenum* aveva respinto l'astensione della giudice costituzionale Concepción Espejel Jorquera dalla causa sulla riforma dell'aborto. Quando la giudice era membro del CGPJ, aveva partecipato alla redazione di un parere precettivo sulle disposizioni denunciate.

Con l'*ordinanza* del 29 gennaio 2025⁵, il *plenum* ha deciso di riconsiderare il giudice costituzionale Macías Castaño negli altri ventun processi costituzionali che hanno per oggetto la legittimità astratta della legge organica sull'amnistia. Tale modo di procedere ha destato sorpresa sia per l'automatismo della riconsiderazione sia per il fatto che questa non fosse stata richiesta in due dei processi interessati dalla pronuncia.

L'*ordinanza* reca tre opinioni dissenzienti: una sottoscritta dai giudici costituzionali César Tolosa Tribiño e Concepción Espejel Jorquera⁶, e due individuali, dei giudici costituzionali Ricardo Enríquez Sancho⁷ e Enrique Arnaldo Alcubilla⁸. I giudici dissenzienti, oltre a ribadire l'infondatezza dell'allontanamento di Macías Castaño, si sono espressi molto critici nei confronti di una decisione che ritengono priva di ogni fondamento giuridico, nonché contraria ai principi processuali e ai diritti dell'interessato.

Carmen Guerrero Picó

⁴ Consultabile *qui*.

⁵ L'*ordinanza*, ancora non numerata, è reperibile *online qui*.

⁶ Consultabile *qui*.

⁷ Consultabile *qui*.

⁸ Consultabile *qui*.